



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Sezione Distaccata di Mazara del Vallo

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Boccarrato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 250 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006, rimessa in decisione all'udienza del 19 maggio 2011 tra:

██████████, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in █████ █████ presso lo studio dell'avv. █████, che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione;

Attrice

COMUNE DI █████, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Comune, █████, e difeso dall'avv. █████, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuto

██████████, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, █████, presso lo studio dell'avv. █████, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. █████, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Chiamata in causa

██████████, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, █████, presso lo studio dell'avv. █████

██████, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione notificatole;

Chiamata in causa

Oggetto: azione di risarcimento danni ex artt. 2050 e 2051 c.c.

1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.

Con atto di citazione del 16.6.2006 la AAA conveniva in giudizio il Comune BBBB al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro occorso ad un proprio mezzo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in data 3.10.2005.

Segnatamente, l'attrice deduceva che il proprio autocompattatore, nel percorrere la via ██████████, alle ore 5.30, "sprofondava e rimaneva incastrato nella carreggiata, che in quel tratto di strada era interessata da lavori di rifacimento del manto stradale e che, non correttamente ripristinata, al passaggio del mezzo della AAAA franava inghiottendo il citato veicolo" e, in ragione di tanto, invocava la responsabilità del Comune convenuto, ai sensi degli artt. 2050, 2051 o, in subordine, 2043 c.c., chiedendo perciò il ristoro dei conseguenti danni patiti (per la riparazione del veicolo e per il cd. "fermo tecnico").

Il Comune convenuto, regolarmente costituitosi, contestava l'avversaria richiesta deducendo l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina ex artt. 2050 e 2051 c.c., la mancanza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per la configurazione della cd. "insidia o trabocchetto", la colpa del conducente del veicolo nella causazione del sinistro e, infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società appaltatrice dei lavori, CCCC e la DDDD, quale compagnia garante per i sinistri di causa in forza della polizza n. ████████.

Si costituiva la DDDD che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione del Comune alla sua chiamata in causa, deduceva in ogni caso l'inoperatività della garanzia assicurativa per l'omessa segnalazione del cantiere (come previsto dall'art. 10, sez. B, delle condizioni di polizza) e, in subordine, chiedeva l'applicazione delle limitazioni contrattuali di garanzia (franchigia e scoperto minimo del 10%).

La CCCC anch'essa costituitasi entro i termini di rito, contestava la ricostruzione offerta in citazione e nella comparsa della DDDD chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in ogni caso, di essere autorizzata a chiamare in causa anche la FFFF.

Con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc, la A.T.I., già rigettata la richiesta autorizzazione a chiamare in causa la FFFF, dichiarava "di aderire alla chiamata in causa" della DDDD spiegando domanda di manleva nei confronti della stessa.

Istruita la controversia, anche attraverso l'escussione di quattro testimoni, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19 maggio 2011 ed il Giudice, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

2. Motivi in fatto ed in diritto della decisione.

2.1. In primo luogo, deve esaminarsi l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine alla supposta carenza di legittimazione del Comune alla sua chiamata in causa.

Sul punto, è sufficiente rilevare che la polizza in forza della quale il perimetro di lite è stato esteso alla posizione della DDDD prevede la "*copertura assicurativa* [in favore dell'assicurato, ovvero della stessa CCCC e del Comune, cfr. art. 15 della polizza] *della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere*" (art. 9) sicché, per l'inequivoca lettera di contratto, la stessa va configurata, quanto alla posizione del Comune, alla stregua di un'assicurazione in favore di terzo beneficiario (cfr. *ex plurimis*, Cassazione civile sez. III, 18 giugno 1998, n. 6062 e Cassazione civile sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388), ragione per la quale ben può trovare applicazione la regola prevista dall'art. 1411 c.c. con i conseguenti corollari in chiave processuale, tra i quali il potere del terzo beneficiario di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa garante.

Peraltro, in ogni caso avrebbero assunto peso dirimente le conclusioni rassegnate, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, dalla CCCC, la quale spiegava domanda di manleva nei confronti della DDDD, poi ribadita con le successive memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc (laddove, peraltro, ratificava la chiamata in causa effettuata dal Comune).

Non può esservi dubbio come, a fronte della rituale domanda di manleva avanzata dalla parte legittimata, non sarebbe stato in alcun caso possibile ritenere illegittima la chiamata in causa spiegata dall'altro convenuto, sia perché, com'è ovvio, la società appaltatrice, una volta già chiamata in causa l'assicuratrice, non avrebbe potuto chiedere, nuovamente, di essere autorizzata a chiamarla in causa, sia anche perché, in applicazione del generale principio ex art. 156, comma 3, cpc non sarebbe in ogni caso consentito rilevare la supposta nullità della chiamata in causa ove, come nel caso di specie, sia stata comunque introdotta una legittima e rituale domanda nei confronti della chiamata in causa.

2.2. Ciò posto, deve quindi osservarsi come, ai fini del corretto inquadramento giuridico della vicenda di lite, non possa darsi riscontro al richiamo operato dall'attore - nei confronti del Comune convenuto - al principio ex art. 2050 c.c., a mente del quale

“ chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Come evidenziato dallo stesso testo normativo, ai fini della configurazione in concreto della citata previsione si impone la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa o dell'attività medesima (qualità viceversa irrilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c.), da verificare sulla base delle allegazioni dell'attore e, successivamente, delle acquisizioni istruttorie raccolte in corso di causa. Nel caso di specie, invero, l'attrice deduce che, nel percorrere una pubblica via interessata a lavori di manutenzione, di notte ed a cantiere inoperativo, la strada franava sotto le ruote dell'automezzo, in tal modo cagionando i danni per cui è causa. E', dunque, la stessa rappresentazione offerta dall'attrice a chiarire come il fatto originatore del danno vada ascritto al novero degli agenti causali insisti nella cosa medesima (sui quali è pure possibile abbiano concorso diversi ed ulteriori fattori causali, non idonei a rompere il nesso eziologico e, quindi, a precludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., se non nei limiti del cd. caso fortuito), e non già alla supposta attività pericolosa che, secondo la prospettazione offerta in citazione, si sarebbe concretizzata nei lavori di manutenzione stradale. Per tale motivo, in assenza di diversa deduzione in ordine alla supposta pericolosità dell'attività di manutenzione della strada ed in applicazione dei principi sviluppati dalla Suprema Corte sul tema (cfr. Cassazione civile sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1192 e, in generale, Cassazione civile 21 ottobre 2005, n. 20357), non potrà trovare applicazione l'art. 2050 c.c..

2.3. Se, dunque, non può darsi corpo alla regola ex art. 2050 c.c., si impone verificare se, ed entro quali limiti, possa darsi spazio al diverso titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c..

Al riguardo, deve osservarsi che, come certo noto, l'impostazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità sin dagli anni sessanta voleva che, ai fini della risarcibilità dei danni patiti dall'utente per l'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, non potesse trovare applicazione la generale regola ex art. 2051 c.c. ogniqualvolta, per l'estensione e l'uso generale e diretto da parte dei terzi dei beni demaniali o - comunque - aperti al pubblico, non fosse concretamente esercitabile un potere di controllo e di vigilanza da parte dell'ente gestore o proprietario, tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo (in tal senso, da ultimo, si era espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1999). Ad ovvio corollario di tale

esclusione, dunque, si riteneva dovesse invece applicarsi la generale regola del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c., di talché la responsabilità dell'ente gestore risultava configurabile solo a fronte di una situazione di pericolo occulto, tale da realizzare la c.d. "*insidia o trabocchetto*", con ciò subordinando l'accertamento del diritto al risarcimento alla prova, incombente sul danneggiato, dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo.

Tale ricostruzione, tuttavia, è stata oggetto di un profondo e radicale *revirement* giurisprudenziale, ormai consolidatosi in numerose pronunce della Suprema Corte, che, nel rileggere il senso del richiamato *dictum* della Corte delle Leggi, ha escluso che la semplice natura demaniale del bene, la sua estensione e la sua diretta e generalizzata utilizzabilità valgano ad escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., con ciò predicando il superamento della precedente impostazione che, come ritenuto dalla stessa Suprema Corte, si era nei fatti risolta in una situazione di ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, con speculare aggravio dell'onere probatorio per il danneggiato, chiamato a provare, oltre agli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, anche la sussistenza della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva dell'*insidia*.

Segnatamente, la Suprema Corte, nell'escludere che la semplice demanialità del bene, l'uso diretto della cosa e la sua estensione valessero in sé sole a precludere automaticamente l'applicazione della responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., ha chiarito come tali elementi - coerentemente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale - non fossero altro che "*meri indici*" dell'impossibilità di un concreto esercizio di un potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, da verificare in esito all'indagine condotta dal giudice con riferimento allo specifico caso e secondo criteri di normalità ("*l'art. 2051 c.c. deve ritenersi applicabile alla P.A. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, allorquando, all'esito di un'indagine condotta in riferimento ai singoli casi e secondo criteri di normalità, possa riscontrarsi in concreto la possibilità di un controllo sulla strada, sicché la "demanialità" del bene non deve automaticamente portare all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ma deve essere accertato se per la notevole estensione di esso, per l'uso generalizzato degli utenti o per un dinamismo interno alla cosa, non sia possibile esercitare un controllo continuo ed efficace tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per l'utente*" ex plurimis Cass. 14 marzo 2006 n. 5445 e Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).

Tale ricostruzione, avversata da parte della dottrina e da un'ormai minoritaria giurisprudenza di merito, merita senz'altro adesione, se non altro in quanto maggiormente coerente con il dato normativo e con i principi sottesi alla disciplina delle responsabilità extracontrattuali.

L'art. 2051 c.c., infatti, nel prevedere che la responsabilità trovi fondamento nella relazione di custodia con la cosa dannosa e nella derivazione causale dei danni da questa, vuole che l'accollo del costo del danno sia imputato al custode in forza di un criterio puramente oggettivo, che prescinde da ogni valutazione di colpa. Tale impostazione, come già evidenziato da un'acuta e condivisibile analisi della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383), esprime il principio dell'esposizione al pericolo o all'assunzione del rischio - invalso anche negli ordinamenti di *common law* (cd. principio del *deep pocket*) e nella tradizione giuridica francese (*richesse oblige*) ed in parte assimilabile al principio di diritto romano espresso dal brocardo *cuius commoda eius et incommoda* - in forza del quale il costo del danno deve essere imputato al soggetto che aveva la possibilità della cd. *cost-benefit analysis*, per cui tale soggetto, che peraltro trae profitto dalla cosa, deve essere tenuto a sopportarne la responsabilità, per essersi trovato, prima del verificarsi del danno, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

Se è quindi il "*rischio da custodia*" a radicare la responsabilità ex art. 2051 c.c., non può esservi dubbio che, laddove un rapporto custodiale sia effettivamente configurabile in capo all'ente gestore o proprietario della pubblica via, sia tale norma a dover trovare applicazione.

Tale conclusione, da ultimo, ha trovato piena conferma nella recente pronuncia della Suprema Corte n. 15042 del 6 giugno 2008 che, nel ribadire l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche ai casi di cui in esame, ha meglio chiarito quale sia il perimetro entro il quale dare corpo a tale forma di responsabilità, escludendone l'operatività non già a fronte dell'uso generalizzato e dell'estensione del bene, ma solo nei casi di anomalie connessi a fattori di rischio esterni, con ciò ritenendo la responsabilità custodiale certamente configurabile nei casi di vizi di carattere strutturale del bene, quali appunto dissesti, anomalie e buche, che sono fattori di rischio prevedibili per il custode e come tale evitabili, ("*il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. La responsabilità oggettiva di cui*

all'art. 2051 cod. civ. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.,) o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito" (cfr. la già richiamata Cass. 6 giugno 2008, n. 15042 e, in senso conforme, Cass. 16 maggio 2008 n. 12449).

2.4. Sempre in punto di diritto, deve ancora osservarsi come la citata *regola iuris* sia applicabile pur laddove, come nel caso di specie, il Comune abbia appaltato a terzi la manutenzione della strada, non potendo in ogni caso venir meno l'obbligo custodiale per il solo affidamento dei lavori ad un'impresa terza.

E' principio consolidato, e senz'altro da condividere, quello secondo il quale l'eventuale concorrente apporto causale di un terzo può rilevare, nei confronti del custode, solo in sede di regresso, in base ai principi sulla responsabilità solidale, e non vale comunque a diminuire la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti del

danneggiato, salvo l'ipotesi che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito, certo assenti nel caso in esame (cfr. Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24040 e Cassazione civile sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665).

A ciò, inoltre, deve aggiungersi che il contratto di appalto, lungi dall'implicare la liberazione dell'ente proprietario dell'obbligo custodiale, costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, talché in nessun caso lo stesso può essere invocato quale fattore esimente di responsabilità del Comune (Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691).

2.5. Tanto premesso, deve dunque rilevarsi, sul piano istruttorio, come né il Comune, né tantomeno la terza chiamata in causa, abbiano contestato il fatto storico oggetto di lite (peraltro fornito di numerosi riscontri istruttori, non ultime le testimonianze rese in corso di causa ed i verbali di intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale prodotti), dal che venendone la necessità di considerarlo incontroverso ai fini del decidere (con conseguente *relevatio ab onere probandi*, in applicazione della regola già da tempo invalsa nell'interpretazione giurisprudenziale - cfr. Cassazione civile, sezione tributaria, 24 gennaio 2007, n. 1540, Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356 e 10 novembre 2010, n. 22837 - e da ultimo approdata al diritto positivo con la riformulazione dell'art. 116 c.p.c. per opera della legge n. 69/09), richiamando, invece, l'esistenza di un fattore eccezionale interruttivo del nesso causale e, in ogni caso, la responsabilità del conducente del mezzo nella causazione del danno in quanto, secondo la loro ricostruzione, lo stesso non avrebbe tenuto una condotta di guida adeguata alle limitate condizioni di visibilità.

L'esame istruttorio, perciò, dovrà giocoforza focalizzarsi, in primo luogo, su tali specifiche contestazioni, salvo poi, in logica prosecuzione, verificare se, ed in quale misura, abbiano trovato conforto di prova le deduzioni ed eccezioni rassegnate in ordine agli altri profili di causa (quali, tra gli altri, la presunta inoperatività della polizza e la quantificazione dei danni).

Ebbene, con riferimento al primo dei citati punti d'esame, si osserva che il cd. caso fortuito, fattore esimente di responsabilità, debba essere configurato alla stregua di un elemento imprevisto ed imprevedibile che, sottraendosi da ogni possibile controllo umano, rende inevitabile un evento dannoso, ponendosi come sua unica causa efficiente (si legga, sul punto, l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di

legittimità sul cd. caso fortuito, da intendere quale *“fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità - rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale - e dell'inevitabilità ...”*. Ex multis Cassazione civile 6.7.2006, n. 15383 e, in senso conforme, Cass. 10.3.2005, n. 5326; Cass. 1.8.2004, n. 15429; Cass. 15.1.2003, n. 472; Cass. 20.8.2003, n. 12219; Cass. 9.4.2003, n. 5578; Cass. 15.1.2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019 e Cass. 17.1.2001, n. 584).

Dovendo inquadrare le deduzioni ed eccezioni di specie entro siffatta cornice giuridica, ne discende che, nel caso in cui si allegghi che il pregiudizio abbia trovato causa in fenomeni atmosferici, si impone dare prova che gli stessi, per la loro intensità ed eccezionalità, possano effettivamente considerarsi imprevedibili ed inevitabili.

Ebbene, al di là del fatto che, quale che fosse stata l'intensità della pioggia che quella notte si era riversata sulla città di ██████████, appare invero improbabile che la stessa, specie in considerazione del periodo in questione (ottobre), potesse dirsi *“imprevedibile”*, v'è in ogni caso che i convenuti nulla hanno provato in ordine all'eccezionalità del fenomeno atmosferico in esame (circostanze che, peraltro, avrebbero potuto trovare adeguata verifica di riscontro con l'eventuale esame delle rilevazioni comparate del servizio meteorologico, non versate in atti) sicché, alla luce delle evidenze istruttorie di causa, non sussistono, nel caso in esame, i requisiti minimi perché possa darsi applicazione all'esimente del cd. caso fortuito.

Sempre in ordine al superiore profilo, neppure può assumere rilievo - si precisa per completezza d'analisi - quanto rappresentato dai testimoni (le cui deposizioni saranno più approfonditamente esaminate in seguito), secondo i quali la pioggia aveva spazzato la segnaletica posta a delimitazione del cantiere dato che siffatte circostanze, in sé sole, non valgono a dare prova dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità del fenomeno atmosferico.

2.6. Secondo le eccezioni formulate dai convenuti, inoltre, il sinistro avrebbe trovato causa nell'imperita ed imprudente condotta di guida del conducente dell'automezzo, il quale, nonostante la forte limitazione di visibilità determinata dalla pioggia battente, non si sarebbe fermato e, in ogni caso, non avrebbe adeguato la velocità del mezzo alle

peculiari condizioni di tempo e luogo, né avrebbe posto la necessaria attenzione alla segnaletica posta sulla strada.

Tali deduzioni difensive vanno esaminate in una duplice prospettiva, tenendo in conto, dall'un lato, quale fosse la condotta concretamente esigibile dal conducente dell'autocompattatore e, d'altra parte, se, ed in quale misura, sia stata compiutamente acquisita la prova della mancata osservanza ai canoni di perizia e prudenza imposti dalle condizioni dei luoghi.

In ordine al primo profilo d'esame, deve rilevarsi che, in mancanza dei segnali di interdizione all'accesso (in ordine ai quali si dirà più dettagliatamente in prosieguo), non potesse esigersi, come dedotto dai convenuti, l'arresto del mezzo (e ciò viepiù in assenza della prova in ordine all'intensità ed eccezionalità del fenomeno meteorologico di cui detto).

Ciò posto, neppure possono trovare riscontro le difese articolate dai convenuti relativamente alla presunta colpa del conducente nella causazione del sinistro laddove si tenga in conto la dinamica processualmente accertata dello stesso.

Se, come precedentemente rilevato, deve assumersi per provato che la strada franava sotto le ruote del mezzo, non si vede quale possa essere, in concreto, la responsabilità addebitabile al conducente che, quale che fosse stata la condotta di guida, non avrebbe in alcun modo potuto evitare l'evento di lite.

E' bene evidente, infatti, come, proprio in ragione della dinamica di sinistro, per il conducente non vi sarebbe stato altro modo per evitarlo se non deviare il percorso e, quindi, non transitare sulla strada in esame, condotta che, per quanto rilevato, in mancanza dei segnali di interdizione all'accesso, non poteva ritenersi concretamente esigibile.

2.7. Per tutto quanto sinora rilevato, il Comune, quale custode della strada, andrà ritenuto responsabile dei danni patiti dall'attrice ex art. 2051 c.c..

Quanto alla domanda di manleva e di regresso avanzata dal Comune nei confronti dell'impresa appaltatrice chiamata in causa, va rilevato che il contratto d'appalto intercorso tra le parti prevedesse a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di stipulare una polizza a garanzia delle responsabilità civile verso terzi del committente, ma nulla prevedesse in ordine ad uno specifico obbligo di garanzia della stessa appaltatrice per gli eventuali danni arrecati a terzi (si veda, sul punto, il contratto versato in atti sub all. 5 del fascicolo del Comune, privo però delle previsioni di

capitolato generale, espressamente richiamato dal testo contrattuale ma non allegato agli atti di causa).

Come già precisato, l'esistenza di un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione sulla strada non vale ad esimere il Comune dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., non potendo assumersi essere venuti meno gli obblighi di custodia, ma, d'altra parte ed in applicazione dei generali principi in tema di appalto, neppure può ritenersi che, sol per la persistenza di tali obblighi custodiali, la società appaltatrice fosse esonerata dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto il contratto di appalto non preveda una specifica garanzia dell'appaltatrice, infatti, è la natura propria di tale forma contrattuale, la quale postula l'assunzione dell'obbligo al compimento di un'opera o di un servizio verso con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (così l'art. 1655 c.c.), ad imporre anche in capo all'appaltatrice la responsabilità per i fatti di causa.

La presa in carico dei luoghi e l'assunzione del rischio ex art. 1655 c.c., sebbene - come visto - non possano elidere gli obblighi di custodia dell'ente proprietario, impongono tuttavia di ravvisare la concorrente responsabilità della società appaltatrice da declinare, nel caso di specie ed in assenza di una specifica domanda dell'attore nei confronti della CCCC, in funzione della domanda di manleva e di regresso spiegata dal Comune (unica della parti di causa ad aver formulato specifica domanda nei confronti della citata società, avendo chiesto, sin dall'atto di citazione per chiamata in causa, in subordine, *"condannare [la CCCC e la DDDD] a tener[lo] indenne di quanto dovesse essere tenuto a risarcire e a corrispondere all'attore"*).

Ebbene, la concorrente responsabilità del Comune e della appaltatrice impone dare applicazione alle generali regole ex artt. 1292 e 2055 c.c., con conseguente condanna, in favore dell'attore, nei soli confronti del Comune (unico dei soggetti di causa nei cui confronti la AAAA abbia chiesto il risarcimento), e, in sede di regresso, in favore di tal ultimo ed a carico della CCCC, della parte corrispondente alla quota di corresponsabilità (come espressamente richiesto dal Comune con le conclusioni rassegnate sin dalla chiamata in causa di terzo).

Al riguardo, in ragione della domanda di manleva formulata dal Comune (che impone in ogni caso una delibazione sul punto, a prescindere da ogni statuizione sulla copertura assicurativa, cfr. Cassazione 12 dicembre 2002, n. 1567) ed in applicazione del generale principio di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. (da adattare alla natura obiettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c.), deve ritenersi che la società appaltatrice,

in quanto di fatto immessa nella materiale disponibilità della strada e, quindi, in una posizione di più facile ed agevole custodia del bene, debba essere ritenuta responsabile in un misura maggiore rispetto a quella imputabile al Comune, da individuare in una quota pari al 75%. Per tali motivi, il diritto di regresso del Comune nei confronti della CCCC, se ed in quanto esercitabile sotto copertura assicurativa, andrà in ogni caso limitato nella misura del 75%.

2.8. Deve quindi esaminarsi la posizione della DDDD, chiamata in giudizio dal Comune convenuto me nei cui confronti ha espressamente spiegato domanda di manleva anche la CCCC, società assicurata.

In merito a tal ultimo profilo di analisi, si rileva come l'eccezione formulata dalla compagnia assicurativa in ordine alla presunta inoperatività della polizza per la violazione di quanto previsto dall'art. 10, sez. B, delle condizioni generali di polizza (col quale si subordina l'operatività della polizza alla circostanza che *"il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile"*) non abbia trovato adeguato riscontro nelle acquisizioni istruttorie di causa, risultando, per converso, che la presenza del cantiere era stata effettivamente segnalata.

Sul punto, infatti, il testimone [REDACTED], all'udienza del 28.10.2008, riferiva che, *"la strada ove si è verificato il sinistro era solo parzialmente chiusa, sul lato sinistro"* e che sul cantiere erano stati apposti *"cartelli segnalatici di avvertimento dei lavori in corso per alcune traverse e chiuse altre traverse con transenne"*, precisando che tali segnalazioni, per quanto *"collocate a terra coi sacchetti di contrappeso"* erano state *"portate vie"* dalla forte pioggia (*"il cartello l'abbiamo trovato nell'altra traversa di sotto, nella piazzetta ove passa il fiume"* e *"le transenne ancora c'erano, qualcuna l'ho vista sulla via, messa da parte"*). Allo stesso modo, il testimone [REDACTED] riferiva, all'udienza del 13.1.2011, che *"durante le ore lavorative i luoghi erano sempre segnalati ed appositamente delimitati"* (senza tuttavia saper rispondere relativamente all'eventuale segnalazione fuori dall'orario di lavoro).

In riferimento a tali testimonianze, deve osservarsi come le stesse siano senz'altro utilizzabili nella presente sede, sia pure con le dovute valutazioni di attendibilità imposte dal ruolo di lavoro dei testimoni. E' insegnamento costante della Suprema Corte, infatti, quello secondo il quale l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri

cointeressati, non potendo farsi discendere tale incapacità dall'esistenza di un interesse di mero fatto, né, in ogni caso, la posizione di dipendente della parte determina di per sé sua inattendibilità (cfr. Cass., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15197 Cassazione civile sez. III, 6 agosto 2004, n. 15197).

Ebbene, proprio in chiave di valutazione di attendibilità, deve osservarsi come tali deposizioni abbiano trovato adeguato e circostanziato riscontro nella verbalizzazione resa dai Vigili del Fuoco intervenuti *in loco*, i quali provvedevano ad interdire l'accesso alla strada con del nastro segnaletico (presumibilmente quello stesso effigiato nella documentazione fotografica a corredo dell'atto di citazione) e con "alcune transenne in metallo che si trovavano nelle immediate vicinanze" (cfr. verbale del 3.1.2005 allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc di parte attrice), con ciò confermando la presenza sui luoghi delle transenne di cui riferiva il citato testimone.

Il superiore riscontro, peraltro, consente di superare il contrasto creatosi tra le superiori testimonianze e quanto riferito dai testimoni [REDACTED] e [REDACTED], i quali dichiaravano che, sui luoghi di causa, non c'era alcun cartello di segnalazione, neppure spostato, e che erano i Vigili del Fuoco, in un secondo momento, a transennare la strada.

Neppure l'asserita presenza di auto posteggiate ai due lati della strada, dedotta dal conducente dell'automezzo ma non confortata dalle foto in atti (nelle quali si intravede una sola auto parcheggiata), vale a dare riscontro all'eccezione della compagnia assicurativa, non potendo esservi contraddizione tra la parziale interclusione della strada ed il parcheggio delle auto ed essendo in ogni caso possibile, in ipotesi, che le auto siano state posteggiate quando la segnaletica era stata già spazzata via dalla pioggia.

Tali acquisizioni istruttorie, perciò, portano a concludere che il cantiere era ordinariamente segnalato ed interdetto all'accesso (con l'interclusione di parte della strada) e che, durante la notte, i cartelli, le transenne ed i nastri di segnalazione erano stati divelti o spostati a causa della pioggia che, per quanto non in grado di integrare il caso fortuito, si presentava comunque con una tale intensità da rendere certamente verosimile la ricostruzione offerta dal testimone [REDACTED] (si veda, in tal senso, quanto dichiarato dallo stesso conducente [REDACTED], il qual ultimo, all'udienza del 28.10.2008, riferiva "che c'erano 20 cm d'acqua sulla strada", nonché la relazione di servizio dell'Ufficio infortunistica del Comune, ove si dà atto di "molteplici interventi effettuati a causa delle forti piogge").

Ad ovvio corollario di quanto sopra, deve ritenersi che la citata condizione di operatività della polizza fosse stata compiutamente soddisfatta dalla società appaltatrice.

2.9. La condanna di manleva andrà in ogni caso ridotta secondo le previsioni di polizza, con applicazione della franchigia (di € 3.000,00) e delle percentuale di cd. scoperto obbligatorio (pari al 10% del danno, per un importo minimo di € 5.000,00, cfr. pag. 6, sezione B, della polizza, allegata al fascicolo del Comune ed a quello della compagnia assicurativa).

L'art. 27 del contratto di assicurazione prevede, tuttavia, che *“la franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto. Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità”*.

Tale previsione, collocata tra le *“norme comuni per le sezioni A e B”* (ovvero sia per la garanzia per i danni alle opere e per la loro manutenzione, sia per la responsabilità civile verso terzi), dovrà trovare applicazione anche al caso di specie, pur laddove il risarcimento del danno è dovuto non già al committente, bensì ad un terzo, non potendo dubitarsi che il suo meccanismo operativo, ove escluso laddove il soggetto da risarcire sia un terzo, resterebbe giocoforza limitato alle sole ipotesi di garanzia per i danni alle opere e per la loro manutenzione, con ciò vanificando il pur chiaro richiamo contrattuale.

In applicazione dei generali principi ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., dunque, dovrà darsi pieno corso alla manleva nei confronti del Comune per il principio previsto dal citato art. 27 del contratto, senza applicazione dei limiti di franchigia e di scoperto, salvo in ogni caso il diritto di regresso della compagnia assicurativa nei confronti della società appaltatrice (peraltro non richiesto nella presente sede e, quindi, da regolare fuori dal processo) per la parte di responsabilità essa imputabile.

3. Quantificazione dei danni.

3.1. L'attrice chiede il ristoro dei danni patiti a cagione del sinistro di causa identificandoli nelle spese di riparazione del mezzo (€ 7.758,88) nel costo per il suo traino (€ 720,00) e nel cd. danno da fermo tecnico, quantificato in € 6.007,50 oltre i.v.a..

Sul punto, e con specifico riferimento alle deduzioni articolate dall'attrice nella

comparsa conclusionale relativamente alla presunta *“non contestazione”* del *quantum debeat*, deve osservarsi che l'art. 115 cpc, nella sua attuale formulazione (frutto della novella di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69) ha ratificato un principio da tempo invalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito (risalente a Cassazione Sezioni Unite 23 gennaio 2002 n. 761), espressamente prevedendo che *“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”*.

Come chiarito dalla già richiamata giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina, il meccanismo previsto dall'art. 115 cpc - il quale si fonda, principalmente, sul carattere dispositivo del processo civile, sul dovere di lealtà e probità ex art. 88 cpc e, non da ultimo, sui principi di economia processuale ex art. 111 Cost. - opera esclusivamente sul piano probatorio, talché le allegazioni che non siano fatte oggetto di una specifica contestazione da parte del contraddittore di lite escono la novero dei cd. *“beweisbedürftige”* (ovvero, dei fatti *“bisognosi di prova”*) e, dunque, non confluiscono nel *thema probandum*.

E' la stessa norma, però, a chiarire come tale effetto possa discendere solo da una contestazione che sia *“specificata”*, ovvero che contrasti il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. Ad ovvio corollario di tale principio, dunque, discende che, in ossequio anche al principio di vicinanza della prova (Cassazione SS.UU. 30.10.2001, n. 13533) il meccanismo previsto dall'art. 115 cpc può operare solo laddove le circostanze oggetto della contestazione siano *“nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore”* (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 15.04.2009 n. 8933).

E' ben ovvio, infatti, che intanto si può esigere una contestazione *“specificata”* in quanto i fatti allegati rientrino nella sfera di signoria conoscitiva della parte, non potendo altrimenti che muovere contestazione generiche.

Quali siano i danni ed i pregiudizi riportati dall'attrice a causa del sinistro di lite - è evidente - non è profilo che il Comune, la società appaltatrice o la compagnia assicurativa possano conoscere, motivo per il quale la loro quantificazione non può in ogni caso trovare soluzione nel principio di non contestazione e, dunque, deve necessariamente essere risolta attraverso le consuete regole in tema di onere della prova.

3.2. Tanto premesso, non v'è tuttavia dubbio che la quantificazione dei danni operata dall'attrice, quantomeno relativamente alle spese di riparazione, trovi pieno ed adeguato riscontro nella documentazione in atti.

Se, infatti, le fatture allegare sub doc. 3 del fascicolo attoreo forniscono piena prova del danno materiale conseguente ai sinistro (pari alle spese di traino, per € 720,00, ed ai costi di riparazione del mezzo, pari alla sommatoria tra € 4.314,88, € 600,00 ed € 2.844,00), la copia del contratto di noleggio dell'automezzo (il quale misura in € 225,00 al giorno il suo costo) e la comunicazione resa dalla [REDACTED] (la quale rappresenta il mancato utilizzo del mezzo dal 4.10.2005 al 31.10.2005) danno adeguato riscontro di quantificazione del cd. danno da fermo tecnico.

In ordine a tal ultima voce di danno, deve precisarsi che per la relativa quantificazione non potrà tenersi conto del dettaglio reso nelle fatture di riparazione, prodotte in copia, sulle quali è stato visibilmente aggiunto, a penna, il costo orario di riparazione, (cfr. doc. 3 del fascicolo attoreo, fattura [REDACTED] n. 111 del 20.10.2005 e fattura [REDACTED], n. 122, dell'8.11.2005), talché lo stesso andrà misurato esclusivamente in relazione al contratto di noleggio ed periodo di inutilizzo di cui riferisce la [REDACTED], società utilizzatrice del mezzo.

In applicazione di tali elementi di calcolo, il danno *de quo* andrà quantificato in complessivi € 5.850,00 (pari al prodotto tra € 225,00, prezzo di noleggio giornaliero, ed i 26 giorni di inutilizzo), con esclusione della pur richiesta i.v.a., non dovuta in ragione della sua natura di imposta cd. indiretta, il cui costo, non avendo l'attrice percepito il prezzo del noleggio per i giorni in questione, non è stato sopportato né potrà esserlo in futuro.

Le superiori somme, per complessivi € 14.328,88, in quanto liquidate secondo i documenti di spesa allegati sin dall'introduzione della causa e poiché da inquadrare nel novero delle cd. obbligazioni di valore, debbono essere oggetto di rivalutazione al fine di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato.

In applicazione dei consueti criteri di rivalutazione (indici medi di svalutazione Istat F.O.I.), dunque, il danno andrà maggiorato di ulteriori € 1.834,10.

Su tali somme, ancora, vanno liquidati gli interessi da "*ritardato pagamento*" o interessi compensativi.

Per quanto le somme come sopra liquidate siano espresse in valori attuali, esse non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità

della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale interesse va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17.2.1995 n. 1712, sulla somma capitale rivalutata di anno in anno.

Pertanto, all'attrice, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, devalutate, competono ulteriori € 2.117,77 a titolo di interessi compensativi, equitativamente determinati tramite l'applicazione del tasso legale di interessi dalla data del sinistro (Cassazione S.U. 16 luglio 2008 n. 19499).

L'importo oggetto di condanna in favore dell'attrice, dunque, ammonterà ad € 18.280,75.

4. Spese di lite.

La distribuzione delle spese di lite deve seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione di tanto, il Comune BBBB andrà condannato a rifondere le spese sostenute dall'attrice (ma con statuizione di manleva della DDDD) mentre la CCCC andrà condannata alla refusione delle spese di lite sopportate dal Comune, previa compensazione di $\frac{1}{4}$ in ragione della già citata ponderazione di responsabilità ex art. 2055 c.c., per le quali non potrà darsi seguito alla richiesta statuizione di manleva della DDDD in ragione del limite di franchigia.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 250/06 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed istanza rigettata, così provvede:

- condanna il Comune BBBB, in persona del Sindaco *pro tempore*, a risarcire la AAAA dei danni cagionati all'automezzo in ragione del sinistro di causa, quantificati in € 18.280,75, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la DDDD, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a manlevare

il Comune BBBB per quanto lo stesso sia stato chiamato a pagare per effetto del presente giudizio anche a titolo di spese di giudizio;

- condanna il Comune BBBB, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rifondere la AAAA delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.721,54, di cui € 1.000,00 per onorari, € 1.538,00 per diritti ed € 183,54 per spese, il tutto oltre iva, spese generali e cpa;

- condanna la CCCC, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere il Comune BBBB delle spese di lite, liquidate, previa compensazione di $\frac{1}{4}$, in complessivi € 1.662,00 (pari ai $\frac{3}{4}$ della somma di € 900,00 per onorari ed € 1.316,00 per diritti), il tutto oltre iva, spese generali e cpa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge.

Così deciso in Marsala il 5 dicembre 2011.

Il Giudice Unico
dott. Giuseppe Boccarato